

## CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA

SENTENZA. 11/2017 PUBBLICATA IL 20/12/2017

### DUE SONO I PRINCIPI DI DIRITTO FORMULATI DALL'ADUNANZA PLENARIA.

*“1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico.*

*2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.*

#### ***Sintesi della vicenda processuale che ha condotto alla sentenza della Adunanza Plenaria***

- **sentenza appellata**: sent. TAR LAZIO n. 4460/15 del 23.03.2015, con cui era stato respinto il ricorso proposto da soggetti in possesso di un titolo di studio abilitante o di abilitazione conseguita a seguito di apposito corso-concorso (diploma magistrale – o laurea – con valore abilitante, o superamento di appositi corsi di formazione, o idoneità al concorso a cattedre indetto nel 2012) per ottenere, per la prima volta nel 2014, l'iscrizione nelle GAE;
- **avverso la citata sentenza sono stati proposti due distinti atti di appello**, ove si ribadivano le ragioni di contestazione, già prospettate in primo grado, avverso il decreto ministeriale n. 235 del 2014, che – nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 – non consentiva nuovi inserimenti in graduatoria, con particolare riguardo per chi, come gli appellanti, fossero in possesso di un titolo di studio abilitante o di abilitazione conseguita a seguito di apposito corso-concorso;
- all'esito dell'udienza pubblica del 17.11.2015 (fissata per l'esame dell'istanza cautelare dei due appelli), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha disposto la riunione dei predetti appelli ed il deferimento all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato della questione relativa all'iscrizione nelle medesime graduatorie ad esaurimento degli appellanti in quanto titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e quindi alla “eventuale riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002”.

## PUNTI CENTRALI DELLA SENTENZA DELLA ADUNANZA PLENARIA

-I-

### **INTEMPESTIVITÀ DOMANDA INSERIMENTO GAE E RICORSO AL TAR**

(v. lettera "E" sentenza)

***Sono intempestive sia la domande di inserimento in GAE sia il successivo ricorso avverso il mancato inserimento (impugnazione del DM. 235/2014), in quanto il dies a quo del termine di proposizione di tali domande (e dei successivi ricorsi) non può decorrere dal momento in cui in sede giurisdizionale viene accertata l'illegittimità dell'esclusione dall'accesso alle GAE, bensì deve decorrere, con riferimento alla presentazione della domanda di inserimento, dal possesso effettivo del titolo abilitante e, con riguardo al ricorso, dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi***

L'Adunanza Plenaria giunge a ritenere la predetta intempestività per le seguenti ragioni:

- I.1. in primo luogo, **l'Adunanza Plenaria smentisce la fondatezza di quanto sostenuto dalla sent. n. 1973 del 16.04.2015 della propria VI sezione**, che, ***ai fini della decorrenza del termine per le presentazione della domanda di inserimento in GAE, pretendeva non solo la piena conoscenza della lesività dell'atto impugnato, ma anche la piena conoscenza della sua illegittimità***, risultante, nel caso di specie, dalla pubblicazione del d.P.R. n. 325 del 25.03.2014, ove era stato recepito il parere del Consiglio di Stato che, in sede di ricorso straordinario, aveva riconosciuto come titolo abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (v. sent.Ad. Plen. Parte E), punti da 14 a 18);
  - I.2. in secondo luogo, **l'Adunanza Plenaria in quanto ha negato (per tre ragioni) efficacia erga omnes alla cit. sent. n. 1973 del 16.04.2015 della propria VI Sez** (sentenza che ha annullato il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento) (v. sent.Ad. Plen. Parte E), punto 19 e Parte F), punti 20-23).
- I.1) **Il Cons. St. ha smentito quanto sostenuto dalla sent. 1973 del 16.04.2015 della propria VI sezione** (cui hanno fatto seguito, richiamandone la motivazione, Cons. St., sez. VI, 21 luglio 2015, n. 3628; 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675; 3 agosto 2015, n. 3788 ed alla quale, fino all'Adunanza Plenaria, la successiva giurisprudenza amministrativa si è uniformata).

Secondo tale sentenza n. 1973/2015, **solo a partire dal parere n. 3813, reso dalla sez. II, in data 11.09.2013** (recepito dal già citato d.P.R. n. 325 del 25.03.2014) —che ha riconosciuto, come titolo abilitante, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002— **i titolari di tale diploma sarebbero divenuti titolari di un interesse attuale all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che in precedenza il Ministero non aveva mai riconosciuto il diploma magistrale come**

**titolo utile ai fini delle GAE.** Sicché tale circostanza consentirebbe di “giustificare” la mancata presentazione, prima di tale data, sia della domanda di inserimento sia del ricorso giurisdizionale contro il decreti ministeriali di mancato inserimento nella graduatoria. Secondo l’Adunanza Plenaria tale tesi accolta dalla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio Stato, Sezione Sesta,

**“non merita condivisione”**, in quanto **“essa si fonda su un presupposto erroneo, ovvero che il termine per proporre ricorso giurisdizionale (e, ancora prima, per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie) decorra non dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi (o, con riferimento alla presentazione della domanda di inserimento, dal possesso effettivo del titolo abilitante), ma dal momento in cui, in sede giurisdizionale, viene accertata l’illegittimità dell’atto lesivo (che nel caso di specie sarebbe, secondo la tesi dei ricorrenti, il decreto ministeriale n. 235 del 2014)”**.

Infatti, come ricorda l’Adunanza Plenaria,

**“La citata sentenza n. 1973/2015 afferma sul punto che «risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell’atto impugnato».** In realtà, individuando il dies a quo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.R. del 2014 (di recepimento del parere del Consiglio di Stato del 2013), la sentenza in esame **“pretende”, ai fini della decorrenza del termine, non solo la piena conoscenza della lesività dell’atto impugnato, ma anche la piena conoscenza della sua illegittimità,** quale risultante nel caso di specie dalla pubblicazione del d.P.R. del 2014, di recepimento del parere del Consiglio di Stato che in sede di ricorso straordinario ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante. **Si tratta di una tesi non condivisibile.** Essa, infatti, porterebbe all’**inaccettabile conclusione** che il termine per impugnare un provvedimento decorra solo **dal momento in cui in sede giurisdizionale (o di ricorso straordinario) viene accertata la sua illegittimità,** con la conseguenza che l’accoglimento di un ricorso (anche avvenuta a distanza di anni dall’adozione del provvedimento lesivo) rimetterebbe tutti i cointeressati che non hanno tempestivamente impugnato in termini per proporre a loro volta il gravame”.

Tanto premesso l’Adunanza Plenaria aggiunge che

**“Una posizione così radicale è del tutto estranea al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’individuazione del dies a quo del termine per proporre ricorso giurisdizionale ... Diversamente opinando, del resto, si riconoscerebbe irragionevolmente all’annullamento di una norma regolamentare (o di un atto amministrativo generale o, comunque, di un atto amministrativo plurimo) un’efficacia retroattiva persino più dirompente di quella che caratterizza le sentenze di illegittimità costituzionale della legge (e degli atti equiparati), la cui retroattività pacificamente incontra il limite dei**

***“rapporti giuridici esauriti”, fra i quali certamente rientra l’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo derivante dallo spirare del termine di decadenza”.***

Inoltre, l’Adunanza Plenaria ritiene che la tesi sostenuta nella citata sentenza n. 1973/2015 ha come effetto quello di

***“rimettere l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale ad un elemento di natura soggettiva e giuridicamente irrilevante, quale l’error juris, nel senso che l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa precluderebbe la decorrenza di detto termine, anche quando ci sia piena conoscenza del contenuto del provvedimento e dei suoi effetti lesivi”.***

Da quanto premesso l’Adunanza deduce che:

***“l’efficacia abilitante (ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi) del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2011/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati mediante, in primo luogo, la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, in secondo luogo, a fronte del mancato inserimento, la proposizione nei termini di decadenza del ricorso giurisdizionale”.***

I.2) **Il CdS, inoltre, ha negato efficacia erga omnes alla cit. sent. 1973 del 16.04.2015 della propria VI sezione** (che ha annullato il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento) per le seguenti **tre ragioni**:

1) anche a voler considerare atto di natura regolamentare il d.m. n. 234 del 2014, **gli effetti retroattivi della sentenza “additiva” n. 1973/2015 di annullamento del regolamento incontrerebbe il “limite dei rapporti giuridici esauriti”:**

***“E nella fattispecie, come si è detto, l’omessa tempestiva contestazione del mancato inserimento nelle graduatorie (e, ancor prima, l’omessa presentazione di una tempestiva domanda di inserimento), ha determinato l’esaurimento del relativo rapporto giuridico”.***

2) Il d.m. n. 234/2014 **non ha natura normativa (né, quindi, efficacia erga omnes)** in quanto si rivolge a soggetti terminati o determinabili e costituisce un mero **“atto amministrativo di macro-organizzazione**

***“tale decreto si rivolge esclusivamente a coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (a pieno titolo o con riserva), disciplinando la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’inclusione in seguito allo scioglimento della riserva per gli iscritti con riserva nella graduatoria e il relativo aggiornamento. ... si rivolge, quindi, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e già sotto questo profilo manca un aspetto essenziale proprio dell’atto normativo, ovvero l’indeterminabilità dei destinatari, che è un naturale corollario della generalità e***

dell'astrattezza della previsione normativa, di cui invece è privo il decreto in esame (cfr. Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 9)",

- 3) la sentenza della Sesta Sezione n. 1973/2015, pur annullando il d.m. n. 234/2014 nella parte in cui non consente l'iscrizione ai possessori del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **circoscrive espressamente l'effetto di tale di annullamento a coloro che avevano presentato il ricorso che detta sentenza ha accolto.**

-II-

**PORTATA ED EFFETTI DEL VALORE ABILITANTE RICONOSCIUTO AL  
DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002**

**INSUFFICIENZA DEL MERO POSSESSO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO  
L'A.S. 2001/2002 PER L'INSERIMENTO NELLE GAE**

(v. sent. Ad. Plen. Parte G, punti 24-28)

*Il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 si esaurisce nel consentire la mera **partecipazione alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi** pur se privi del requisito del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore.*

***Manca una norma che riconosca tale diploma come titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.***

Ad avviso dell'Adunanza Plenaria l'invocato valore abilitante ai fini dell'inserimento in GAE del diploma *de quo* non può ricavarsi da nessuna delle seguenti fonti normative:

→ **né dal d.P.R. n. 325 del 25.03.2014** poiché

*"il d.P.R. 25 marzo 2014 (che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 3818/13) ... riconosce esclusivamente il valore abilitante del titolo ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto e non anche ai fini dell'inserimento nelle GAE". Inoltre, ricorda l'Adunanza, "nel detto parere non è stata riconosciuta la possibilità di accesso dei docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento per la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell'impugnativa sotto tale profilo".*

→ **Né dall'art. 2 del dm. 10 marzo 1997** (regime transitorio per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare) secondo cui: *"i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994";*

→ **Né dall'art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 23.07.1998** (“7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”), norma che ha riprodotto, con un rango superiore nella gerarchia delle fonti, il cit. art. 2 DM 10.03.1997.

In particolare, le ultime due disposizioni (art. 2 del dm. 10 marzo 1997 ed art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 23.07.1998), secondo l'Adunanza Plenaria, **andrebbero lette nel senso che IL VALORE LEGALE CONSERVATO IN VIA PERMANENTE DAL DIPLOMA MAGISTRALE ANTE 2001-2002 SI ESAURISCE NELLA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE SESSIONI DI ABILITAZIONI O AI CONCORSI.**

Ad avviso dell'Adunanza Plenaria questa lettura delle due norme si impone in ragione della necessità di interpretarle in modo **sistematico**, vale a dire **nel quadro della riforma di cui all'art. 3 della legge 341 del 1990**, la quale “con riferimento specifico alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, ha ritenuto di non poter prescindere da una formazione universitaria” ed ha previsto l'istituzione due corsi di laurea per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, con efficacia abilitante, corsi poi istituiti con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 e con d.m. 26 maggio 1998 ed attivati solo a partire dall'a.a. 1999/2000.

Più precisamente

→ **nell'art. 2 del dm. 10 marzo 1997** ( secondo cui “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”) la frase “conservano in via permanente l'attuale valore legale” e la successiva “consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna” **sarebbero da intendersi come un'endiadi.**

Così si esprime l'Adunanza Plenaria quanto all'art. 2 cit:

***“la norma appena trascritta esprime con chiarezza qual è il valore legale del titolo di diploma magistrale conservato in via permanente: pure in un contesto ordinamentale che, con la concreta attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione, ormai prevede come requisito necessario il possesso della laurea, il diploma magistrale, se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a***

consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all'insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma **DI PER SÉ NON CONSENTE L'IMMEDIATO ACCESSO AI RUOLI**”.

Dunque, secondo l'Adunanza Plenaria

“**IL VALORE LEGALE CONSERVATO IN VIA PERMANENTE, QUINDI, SI ESAURISCE NELLA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE SESSIONI DI ABILITAZIONI O AI CONCORSI**, dovendo leggersi la l'espressione “conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare [...]” in senso necessariamente complementare e coordinato, nel senso, appunto, che si tratti di un'endiadi”.

→ Parimenti, l'art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 23.07.1998 va interpretato nel senso che il secondo periodo (“Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”) va **letto come specificazione del valore legale del titolo cui ribadito nel primo periodo** (“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare”), sicché il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 deve considerarsi come **titolo idoneo solo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all'insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma DI PER SÉ NON È IDONEO A CONSENTIRE L'IMMEDIATO ACCESSO AI RUOLI**”.

In conclusione, ad avviso dell'Adunanza Plenaria:

“**il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore**. In tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la legge 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie. Tali procedure selettive sono state indette almeno **due volte: 1) con l'O.M. n. 153/99** adottata in attuazione dell'art. 2, c. 3 l. 124/99 (in occasione della istituzione delle graduatorie permanenti); **2) nel 2004, con i corsi universitari riservati previsti dall'art. 2, c. 1, lett. c-bis d.l. 97/2004**).”

**ULTERIORI ARGOMENTI POSTI DALL'ADUNANZA PLENARIA A SOSTENGO DELL'INSUFFICIENZA DEL MERO TITOLO DEL DIPLOMA MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLE GAE:**

### **-1° argomento-**

*“Com'è stato ben evidenziato dall'Amministrazione nella relazione depositata in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, **ben 34.173 docenti si trovano nelle GAE per aver conseguito un titolo aggiuntivo rispetto al diploma magistrale**, ....Ne deriva che per coloro che hanno ritenuto di non conformare il titolo di studio posseduto alle finalità formative richieste dalla normativa statale sopravvenuta in materia di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare, il possesso del solo diploma magistrale non consente l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (attuali graduatorie ad esaurimento).*

*In definitiva, quindi, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall'art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell'art. 402 D.lgs. 297/1994).*

*Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 124/1999, (O.M. 153/99) ed ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c-bis d.l. 97/2004 (O.M. 25 e 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale. Tale assetto è pienamente conforme alla disciplina transitoria dettata in occasione dell'istituzione del corso di laurea in Scienza della Formazione”.*

### **-2° argomento-**

*“**SIN DALLA LORO ORIGINARIA CONFIGURAZIONE LE GRADUATORIE PERMANENTI** (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento) sono state riservate a docenti che vantassero un **titolo abilitante ULTERIORE rispetto al titolo di studio**” (infatti, ricorda l'Adunanza Plenaria che “: il superamento di un concorso per titoli ed esami oppure il superamento di una sessione riservata d'esami per coloro che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni a decorrere dall'a.s. 1994-1995. Gli interventi normativi succedutesi nel tempo, pur ampliando la platea dei soggetti legittimati ad iscriversi, hanno, comunque, sempre fatto riferimento a categorie di docenti muniti di un titolo abilitante **ulteriore** rispetto al titolo di studio”.*

### **-3° argomento-**

**I diplomati magistrali ante 2001/2002, “non in possesso del titolo per l'iscrizione delle graduatorie” HANNO AVUTO, NEL 2004, LA POSSIBILITÀ DI PROCURARSELO ATTRAVERSO UN PERCORSO PIÙ AGEVOLE DI QUELLO ORDINARIO”,** in quanto il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4

giugno 2004, n, 143, ha previsto, all'art. 2, comma 1, l'istituzione di corsi universitari di durata annuale riservati al personale non in possesso dei titoli utili per l'inserimento nelle graduatorie, il cui superamento costituiva titolo per l'accesso alle stesse, e, in particolare, il comma c-bis prevedeva un corso riservato "agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Dunque, afferma l'Adunanza Plenaria,

***"Fu, pertanto, prevista una seconda possibilità per il personale diplomato, non in possesso del titolo per l'iscrizione delle graduatorie, di procurarselo attraverso un percorso più agevole di quello ordinario"***.

#### **-4° argomento-**

**I DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2001/2002, APPELLANTI, NON AVEVANO DIRITTO A DOMANDARE L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE NEMMENO NEL BIENNIO 2007/2008** (ultima finestra temporale fissata dalla legge finanziaria per il 2007 -l. 296/2006 - intervenuta a chiudere le graduatorie permanenti e con il dichiarato proposito di portarle all'esaurimento - per l'ingresso nelle GAE dei docenti "già in possesso di abilitazione") **APPUNTO IN QUANTO PRIVI DI TITOLO ABILITANTE ALL'ACCESSO ALLE STESSE:**

***"Il legislatore ha previsto, una disciplina transitoria con la quale si consentiva, per il biennio 2007/2008 e 2008/2009, l'inserimento dei docenti "già in possesso di abilitazione", e di quelli che erano in procinto di conseguire taluni specifici titoli abilitanti, purché entro i termini previsti dal d.m. 27 del 15 marzo 2007 (provvedimento che, per l'ultima volta, ha disciplinato le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti) presentassero la relativa domanda.***

*Poiché, come si è già osservato, il diploma magistrale non ha mai costituito titolo per l'accesso alle graduatorie, deve escludersi che gli odierni ricorrenti possano beneficiare di tale disposizione. Sarebbe del resto contraddittorio ritenere che il legislatore, nel momento stesso in cui disponeva la chiusura delle graduatorie (in vista del loro esaurimento per favorire il sistema concorsuale di reclutamento) abbia contraddittoriamente consentito a nuove categorie di docenti di inserirsi.*

*La clausola di riserva contenuta nell'art. 1, comma 605 l. 296/2006, deve, quindi, intendersi riferita, come si è già evidenziato, solo a quei titoli abilitanti che, secondo la normativa vigente costituivano requisiti d'accesso alle graduatorie, essendo volta a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle GAE. Non a caso, infatti, la clausola di riserva si riferiva anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, frequentavano i corsi abilitanti che secondo la normativa previgente consentivano l'accesso alle graduatorie.*

28. Sotto il profilo teleologico, la necessità di un titolo abilitante ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio trova giustificazione nella considerazione che l'inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso non può prescindere, come sottolinea anche l'ordinanza di rimessione, da una seria ricognizione dell'esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma (a volte conseguito in anni molto risalenti nel tempo)".

-III-

**INFONDATEZZA DEI DUBBI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DI INCOMPATIBILITÀ  
CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**  
(v. sent.Ad. Plen. Parte H, punti 29-30).

Ad avviso dell'Ad.Plen.,

*“La normativa in esame, così come interpretata e ricostruita, non solleva (come già evidenziato dall'ordinanza di rimessione) .. dubbi di illegittimità costituzionale o di contrarietà con l'ordinamento dell'Unione Europea ... nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di “precariato storico”, per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999... Come chiarito dalla giurisprudenza, tuttavia, spetta al giudice nazionale una delicata valutazione – da condurre caso per caso – al fine di verificare la sussistenza, o meno, di “ragioni oggettive”, che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato ... Nella presente sede di giudizio di legittimità, pertanto, è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria”.*